



# *Reporting e controllo degli intermediari finanziari (9 C.F.U.)*

## *Il bilancio bancario Evoluzione e rivoluzione dell'informativa*

**Riccardo Cimini**

*1* Dottore di ricerca c/o il Dipartimento Studi di Impresa,  
Governare e Filosofia dell' Università degli Studi di Roma  
"Tor Vergata"

*A.A. 2014/2015*

## **Il bilancio bancario. Evoluzione e rivoluzione dell'informativa**

### ***Agenda***


- 1. Evoluzione del contesto normativo nazionale e internazionale e relativo processo di omologazione dei principi (internazionali)**
- 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali**

1. Evoluzione del contesto normativo nazionale

- **Fino al 1942 (Codice di commercio, art. 176)**  
*“Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte”*
  - ↳ Bilancio composto dal solo S.P. con indicazione del capitale e dei versamenti ancora dovuti
- **Dal 1942 (Codice civile, art. 2423 e ss.)**  
*“Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio con il conto dei profitti e delle perdite da cui devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte”*
  - ↳ Bilancio composto da S.P., C.E. e N.I. oggetto di deposito c/o il R.I. e sul B.U.S.C.R.L.
- **Legge 7 giugno 1974, n. 216**
  - ↳ Stabilisce il **contenuto minimo obbligatorio** del conto dei profitti e delle perdite, distinguendo componenti numerari e stimati
  - Si riduce l’importanza attribuita allo S.P., tanto che non si mette mano al suo contenuto minimo obbligatorio di cui all’art. 2424

3

1. Evoluzione del contesto normativo nazionale (segue)



4

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	PASSIVO
10. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali	10. Debiti verso enti creditizi: a) a vista b) a termine o con preavviso
20. Titoli del Tesoro e valori assimilati ammessi al rifinanziamento presso banche centrali	20. Debiti verso clientela: a) a vista b) a termine o con preavviso
30. Crediti verso enti creditizi: a) a vista altri crediti	30. Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni b) certificati di deposito c) altri titoli
40. Crediti verso clientela, di cui: - crediti con fondi di terzi in amministrazione	40. Fondi di terzi in amministrazione
50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: a) di emittenti pubblici b) di enti creditizi, di cui: - titoli propri c) di enti finanziari, di cui: - titoli propri d) di altri emittenti	50. Altre passività 60. Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi
60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
70. Partecipazioni	80. Fondi per rischi e oneri a) fondi di quiescenza e per obblighi simili b) fondi imposte e tasse c) altri fondi
80. Partecipazioni in imprese del gruppo	90. Fondi rischi su crediti
90. Immobilizzazioni immateriali, di cui: - costi di impianto - avviamento	100. Fondo per rischi bancari generali
100. Immobilizzazioni materiali	110. Passività subordinate
110. Capitale sottoscritto non versato, di cui: - capitale richiamato	120. Capitale 130. Sovrapprezzi di emissione
120. Azioni o quote proprie (con indicazione anche del valore nominale)	140. Riserve: a) riserva legale b) riserva per azioni o quote proprie c) riserve statutarie d) altre riserve
130. Altre attività	150. Riserve di rivalutazione
140. Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi, di cui: - disaggio di emissione su titoli	160. Utili (Perdite) portati a nuovo
	170. Utile (Perdita) dell'esercizio
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>Totale del passivo</b>

GARANZIE E IMPEGNI	
Garanzie rilasciate, di cui:	
10. a) accettazioni b) altre garanzie	
Impegni, di cui:	
20. a) per vendite con obbligo di riacquisto	

## • Caratteristiche dello Stato Patrimoniale

- Forma a sezioni divise e contrapposte composte da voci (numeri arabi) e sottovoci (lettere)
- Classificazione delle voci secondo il grado di liquidità/esigibilità decrescente
- Nel passivo, manca una voce di sintesi relativa al patrimonio netto
- Non è stata introdotto alcun riferimento al patrimonio di vigilanza
- Crescente importanza (nel corso del tempo) delle operazioni "sotto la linea"
  - Garanzie personali e reali rilasciate
  - Impegni a erogare fondi/ linee di credito
  - Contratti derivati (in nota integrativa)



5

**Non garantiscono la rappresentazione veritiera e corretta**

CONTO ECONOMICO	
10. Interessi attivi e proventi assimilati, di cui: a) su crediti verso clientela b) su titoli a reddito fisso	
20. Interessi passivi e oneri assimilati, di cui: a) su debiti verso clientela b) su debiti rappresentati da titoli	
30. Dividendi e altri proventi: a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo	
40. Commissioni attive	
50. Commissioni passive	
60. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie	
70. Altri proventi di gestione	
80. Spese amministrative: a) spese per il personale, di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e simili b) altre spese amministrative	
90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	
100. Accantonamenti per rischi e oneri	
110. Altri oneri di gestione	
120. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	
130. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	
140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti	
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie	
170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie	
180. Proventi straordinari	
190. Oneri straordinari	
200. Utile (Perdita) straordinario	
210. Variazione del fondo per rischi bancari generali	
220. Imposte sul reddito dell'esercizio	
230. Utile (Perdita) dell'esercizio	

## • Caratteristiche del Conto economico

- Forma scalare composta da voci (numeri arabi) e sottovoci (lettere), nonostante la direttiva prevedesse anche la possibilità di redigere un CE a sezioni contrapposte
- Si distingue facilmente la gestione ordinaria da quella straordinaria
- Non vengono presentati risultati intermedi, ma si possono individuare facilmente le aree gestionali
- Classificazione delle voci per natura

6

2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

- a) **Direttiva CE 65/2001** (direttiva *fair value*): parzialmente recepita con il D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 394
- b) **Regolamento CE 1606/2002**
- c) **Decreto Legislativo n. 38 del 28/2/2005** recante opzioni previste dall' art. 5 del Regolamento (CE) N. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 luglio 2002  
In Italia:
- d) **Direttiva CE 51/2003** “*Direttiva Modernizzazione*”
- e) **Regolamenti (CE) di emanazione IAS/IFRS/SIC/IFRIC**

7

## 2. *Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali*

### Disposizioni comunitarie

a) **Direttiva CE 65/2001** (direttiva *fair value*)

Possibilità da parte degli Stati membri di consentire o imporre per tutte o per talune categorie di società di valutare determinate attività e passività finanziarie in bilancio, in base al criterio del “*fair value*” (come prescritto dagli IAS 32 e 39), in luogo del *costo storico* e di fornire informativa in merito a tale valutazione nelle note al bilancio.



La Direttiva CE 65/2001 è stata parzialmente recepita con il D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 394 di recepimento della Riforma del Diritto Societario

8

## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

### Disposizioni nazionali

#### a) D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 394

##### Parziale recepimento della direttiva 65/01

Le norme introdotte dal D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 394 non hanno riguardato la modifica dei criteri di valutazione del bilancio, ma hanno previsto l'introduzione di informazioni aggiuntive relative al fair value degli strumenti finanziari

**Art. 2427-bis** (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari). - 1. Nella nota integrativa sono indicati:

- 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
  - a) il loro fair value;
  - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
  - a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
  - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

9

## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

#### b) Regolamento di adozione degli IAS (CE) 1606/2002

##### Obbligo

per le società capogruppo europee quotate di redigere i bilanci consolidati secondo gli IAS (omologati dalla Commissione europea), a partire dal 1° gennaio 2005

##### Facoltà


per gli Stati membri di *obbligare o consentire (opzione)* l'applicazione degli IAS anche ai bilanci individuali delle società quotate ed ai bilanci consolidati e individuali di altre società



**Esercizio della delega  
Decreto Legislativo n. 38/2005**

10

## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali



## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

### c) Decreto Legislativo 38/2005

Decreto Legislativo 38/2005 recante opzioni previste dall' art. 5 del Regolamento (CE) N. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 luglio 2002

- ART. 1 (Principi contabili internazionali)
  - ART. 2 (Ambito di applicazione)
  - ART. 3 (Bilancio consolidato)
  - ART. 4 (Bilancio di esercizio)
  - ART. 5 (Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali)
  - ART. 6 (Distribuzione di utili e riserve)
  - ART. 7 (Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali)
  - ART. 8 (Patrimoni destinati)
  - ART. 9 (Poteri delle autorità)
  - ART. 10 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
  - ART. 11 (Disposizioni tributarie)
  - ART. 12 (Determinazione dell' Irap)
  - ART. 13 (Disposizioni transitorie)
  - ART. 14 (Entrata in vigore)
- 12

Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38  
"Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.  
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali"  
(estratto)

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 2005

[...]

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica a:

[...]

c) **le banche italiane** di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; **le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari** iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; **le società di intermediazione mobiliare** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; **le società di gestione del risparmio** di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; **le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107** del decreto legislativo n. 385 del 1993; **gli istituti di moneta elettronica** di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993;

13

## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

Il decreto legislativo 38/2005, in sintesi, prevede:

IAS  
obbligatorie  
dal 2005



- Bilanci consolidati delle società quotate
- Bilanci consolidati delle banche, assicurazioni e società finanziarie

IAS  
facoltative  
nel 2005



- Bilanci individuali delle società quotate,
- Bilanci individuali delle banche e società finanziarie
- Bilanci individuali delle società controllate (e collegate) da società quotate, banche, assicurazioni e società finanziarie tenute alla predisposizione del bilancio consolidato IAS
- Altre società che redigono il consolidato e loro controllate (e collegate)

IAS  
obbligatorie  
dal 2006



- Bilanci individuali delle società quotate
- Bilanci individuali delle banche, assicurazioni (se quotate e non redigono il consolidato) e società finanziarie

## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

Quadro normativo nazionale:  
applicazione obbligatoria e facoltativa degli IAS/IFRS

	Bilancio consolidato		Bilancio individuale	
	obbligo	facoltà	obbligo	facoltà
Società quotate e emittenti titoli diffusi	dal 2005 (Regolamento n. 1606 del 2002)		dal 2006	dal 2005
Banche ed intermediari finanziari vigilati	dal 2005		dal 2006	dal 2005
Imprese di assicurazione	dal 2005		dal 2006 (se sono quotate e non redigono il consolidato)	
Controllate, anche congiuntamente, e collegate di gruppi IAS compliant		dal 2005		dal 2005
Società non quotate che redigono il bilancio consolidato		dal 2005		dal 2005 (se esercitano la facoltà di redigere il bilancio consolidato dal 2005)

Principi IAS/IFRS  
(art. 2 D.Lgs 38/2005)  
Decreto IAS

• Adozione obbligatoria

a) Società quotate

• Intermediari bancari

- ① Banche
- ② Società finanziarie capogruppo di gruppi bancari

b) Intermediari fin.ri

• Altri intermediari finanziari:

- ① Sim
- ② Sgr
- ③ Intermediari elenco speciale
- ④ Istituti di moneta elettronica

c) Assicurazioni

d) Società che emettono titoli su mercati regolamentati (Es.: ATAC, che ha emesso un prestito obbligazionario quotato)

• Adozione facoltativa




Società diverse da quelle indicate nei punti sub a), b), c) e d)

• Divieto di adozione



Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (vedi slide successiva)

## Il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis)



17

### Art. 9. - Poteri delle autorità

1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le società di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le società di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

Tra le *autorities*, Banca d'Italia è stata certamente quella più attiva nell'emanare **provvedimenti** sul bilancio degli intermediari finanziari. Segue l'ISVAP e infine la CONSOB che si è limitata a emanare una delibera in cui dà indicazioni di estrema sintesi sull'adozione degli IAS/IFRS da parte delle società quotate

- **Per le banche**, la Circolare 262 del 2005, ristampata nel novembre 2009 e nel gennaio 2014;
- **Per gli altri intermediari finanziari**, il Provvedimento del 14 Febbraio 2006, aggiornato nel marzo 2012 e a gennaio 2014.

18

## VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Il bilancio bancario:

schemi e regole di compilazione

Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005

1° Aggiornamento del novembre 2009 – ristampa integrale.

2° Aggiornamento del gennaio 2014 – ristampa integrale.

Capitolo 1. Principi generali

Capitolo 2. Il bilancio dell'impresa

Capitolo 3. Il bilancio consolidato

Capitolo 4. I documenti contabili delle succursali di banche di altri  
Paesi

Appendice A: schemi del bilancio dell'impresa

Appendice B: schemi del bilancio consolidato

19

## ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI **EX ART. 107** DEL TUB, DEGLI **ISTITUTI DI PAGAMENTO**, DEGLI **IMEL**, DELLE **SGR** E DELLE **SIM** (Aggiornate a Marzo 2012 e a Gennaio 2014)

Capitolo 1. Principi generali

Capitolo 2. Il bilancio dell'impresa

Capitolo 3. Il bilancio consolidato

Capitolo 4. I documenti contabili delle succursali di banche di altri  
Paesi

Appendice A: schemi di bilancio e di nota integrativa degli intermediari  
finanziari

Appendice B: schemi di bilancio e di nota integrativa delle SGR

Appendice C: schemi di bilancio e di nota integrativa delle SIM

Appendice D: Rendiconto del patrimonio destinato degli IMEL e degli  
istituti di pagamento ibridi

20

## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

### d) Direttiva CE 51/2003 “Direttiva Modernizzazione”

Modifica le direttive aventi ad oggetto i conti annuali e consolidati di società, banche, imprese finanziarie e imprese di assicurazione (direttive 78/660/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE) al fine di tener conto dell'adozione degli IAS/IFRS, introducendo:

- a) la possibilità di includere, tra i documenti che formano il bilancio d'esercizio, il rendiconto finanziario
- b) il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
- c) la possibilità di usare la classificazione corrente/non corrente in luogo della classificazione immobilizzazioni/attivo circolante
- d) la possibilità di rivalutare oltre il costo storico anche le immobilizzazioni immateriali
- e) il criterio del fair value anche per le attività non finanziarie, con possibilità di imputare al conto economico le differenze di valore



Lo scopo è quello di attenuare le differenze tra le imprese che redigono i bilanci secondo gli IAS/IFRS e le imprese che continuano a redigere i bilanci in aderenza alle direttive contabili

La direttiva n. 51/2003 è stata solo in parte recepita, ben oltre il termine del 1° gennaio 2005 in essa previsto!

21

## 2. Le principali disposizioni normative per la transizione ai Principi Contabili Internazionali

### e) Disposizioni comunitarie: Regolamenti di omologazione

#### 1) Regolamento attuativo degli IAS n. 1725/2003

per rendere concretamente operativa l'applicazione degli IAS, a partire dal 1° gennaio 2005, e la loro pubblicazione nella GUCE.

#### 2) Regolamento (CE) n. 707/2004

Introduzione dell'IFRS 1 a sostituzione della SIC 8

#### 3) Regolamenti (CE) n. 2236/2004, 2237/2004, 2238/2004

Per l'adozione degli IFRS, degli IAS e dei SIC modificati rispetto alle versioni introdotte con il Regolamento 1725/2003

#### 4) Regolamento (CE) n. 2086/2004

Introduce lo **IAS 39** privo di alcune parti non omologate (*carve-out*) dalla Commissione Europea

-Fair value option

-Hedge Accounting (alcuni aspetti)

**Obiettivi della proposta** sono quelli di impedire la valutazione al *fair value* delle passività, consentire l'applicazione delle regole dell'Hedge Accounting alla copertura delle passività a vista (*core deposit*) e rendere meno stringenti le regole per l'efficacia della copertura

Home About us **IFRS** Standards development Get involved Stay informed Shop & eIFRS

**Topical**

- IAS 39 replacement (IFRS 9)
- Staff analysis of SEC report
- Speeches
- 2013 IFRS (Red Book)

**Features**

- Standard and interpretations (IFRSs and IFRICs)
- IFRS for SMEs
- IFRS taxonomy (XBRL)
- Use around the world
- IFRS education
- IFRS translations

**Announcements**

All Meetings Press releases Project updates SMEs XBRL Publications Events Govern

Major projects	Issued date	Effective date	Year that PIR is expected to start*
Amendments to IAS 19 <i>Employee Benefits</i>	June 2011	1 January 2013	2015
IFRS 10 <i>Consolidated Financial Statements</i>	May 2011	1 January 2013	2016
IFRS 11 <i>Joint Arrangements</i>	May 2011	1 January 2013	2016
IFRS 12 <i>Disclosure of Interests in Other Entities</i>	May 2011	1 January 2013	2016
IFRS 13 <i>Fair Value Measurement</i>	May 2011	1 January 2013	2015
IFRS 9 <i>Financial Instruments</i>	October 2010	1 January 2015	TBC

Jul 2013 July 2013 IFRIC Update published

Jul 2013 Summary of the July 2013 Trustees' meeting Johannesburg

Who uses IFRS?

Due Process Oversight Committee (DPOC)

Investor resources


IFRS for SMEs

Work plan for IFRSs

23

<http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx>

## FOCUS: come nasce un principio contabile internazionale





# ***Reporting e controllo degli intermediari finanziari (9 C.F.U.)***

## ***La normativa e i principi contabili di riferimento***

**Riccardo Cimini**

***Dottore di ricerca c/o il Dipartimento Studi di Impresa,  
Governance e Filosofia dell' Università degli Studi di Roma  
"Tor Vergata"***

***A.A. 2013/2014***

## ***La normativa e i principi di riferimento***

### ***Agenda***

- 1. La normativa di riferimento del bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari***
- 2. Il *Framework* del 1989 e il *Conceptual Framework* del 2010***
- 3. I principi di redazione del bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari***

1. La normativa di riferimento del bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari

• **Aspetto formale del bilancio**

1. Attiene la *struttura*, la *forma* e il *contenuto* dei documenti che compongono il fascicolo del bilancio
2. È disciplinato:
  - a) dalla **Circolare 262/2005** (bilancio delle banche)
  - b) dal **Provvedimento BI del 2006**, aggiornato nel 2012 (bilancio degli intermediari finanziari non creditizi)

• **Aspetto sostanziale del bilancio**

1. Riguarda i **principi di redazione** del bilancio e i **criteri di valutazione** delle singole poste
2. È disciplinato:
  - a) nel *Conceptual Framework for financial reporting del 2010* (principi di redazione)
  - b) nei singoli principi contabili IAS/IFRS (criteri di valutazione) integrati dalle relative interpretazioni

**FOCUS: i PCI più importanti ai fini delle valutazioni delle poste dei bilanci degli intermediari finanziari**

Strumenti finanziari → IAS 32, 39 e IFRS 7 e 9\*\*

Partecipazioni e area di consolidamento

- IFRS 10 (Bilancio consolidato)\*
- IAS 27-revised (Bilancio separato)\*
- IAS 28-revised (Partecipazioni di collegamento e in join venture)\*
- IFRS 11 (Controllo congiunto)\*

Immobilizzazioni materiali e immobili → IAS 16

→ IAS 40

Immobilizzazioni immateriali e avviamento → IAS 38

Fusioni e acquisizioni di imprese → IFRS 3

Fondi del passivo → IAS 37

Fair value → IFRS 13

Costi, fondi del personale e stock options

↓  
IAS 19, 26, IFRS 2

↓  
Riduzione di valore (impairment)

↓  
IAS 36


↓  
Informativa di settore

↓  
IAS 14, IFRS 8

(\*) In vigore dal 1 gennaio 2014

(\*\*) In vigore dal 1 gennaio 2018

# FOCUS: i PCI rilevanti sulla disciplina degli strumenti finanziari



29

## 2. Il FMWK del 1989

Sintesi

### • Tratti del FMWK

- È un documento che stabilisce i concetti di base, i presupposti, i principi di carattere generale che presidono alla **formazione del bilancio per utilizzatori esterni all'azienda.**
- Può essere paragonato, pur essendo più completo, all' art. 2423 e 2423-bis C.C.
- **Non è un principio contabile.**
- Aiuta a risolvere problematiche non definite da P.C.

### • Oggetto del FMWK

→ Il bilancio di singole società, il bilancio consolidato di tutti i tipi di società sia nel settore privato che nel settore pubblico

### • Finalità del FMWK

- Fornire i concetti di base per la preparazione del bilancio esterno
- Assistere organismi professionali, redattori del bilancio, ed utilizzatori del bilancio nelle loro necessità informative
- Assistere il Board dello IASB nello sviluppo dei futuri PCI e nella revisione di quelli in vigore

### • Users del bilancio individuati dal FMWK e loro bisogni informativi

Investors (present and potential)	Finanziatori a titolo di capitale proprio (e loro consulenti)
Lenders	Finanziatori a titolo di capitale di credito
Employees	Forza lavoro (e loro gruppi di rappresentanza)
Suppliers and other	Fornitori ed altri
Customers	Clienti
Government and their agencies	Governi e loro organi operativi (Consob in Italia)
Public	Comunità delle persone in genere

30

## 2. Il Framework IAS del 1989

**Framework - Quadro sistematico per la preparazione del bilancio**



definisce i concetti alla base della preparazione dei bilanci

I concetti trattati sono:

- Finalità del bilancio ed i destinatari delle informazioni contabili;
- Caratteristiche qualitative che influenzano l'utilità delle informazioni contenute in bilancio;
- Definizione, contabilizzazione e valutazione degli elementi utilizzati per preparare il bilancio;
- Concetti di patrimonio netto e conservazione del patrimonio netto.

31

## 2. Il Framework IAS del 1989

**Framework**  
Quadro sistematico per la preparazione del bilancio



### **Attenzione!**

***Non è un principio contabile, quindi è gerarchicamente subordinato ai principi contabili IAS/IFRS!***

- *Infatti non è stato omologato al pari degli altri principi contabili internazionali (Reg. 1725/2003 e seguenti);*
- *In caso di contrasto tra framework e principio contabile internazionale, prevale quest'ultimo;*
- *E' stato pubblicato nel 1989. Lo IAS 1, ad esempio, è datato 1975, lo IAS 16 è del 1982.*
- *Attualmente in fase di revisione congiunta con il FASB (vedi slides successive)*

32

## 2. Il Framework IAS del 1989

### Clausola generale - Finalità dei bilanci

Principi contabili internazionali (framework IASB)	Normativa Civile (Dlgs 87/92)
La finalità del bilancio è di fornire le informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria dell'impresa, <b>utili</b> a una serie di <b>utilizzatori</b> per prendere decisioni in campo economico	Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio

#### IL BILANCIO REDATTO SECONDO GLI IAS/IFRS E' RIVOLTO AI MERCATI

Le decisioni economiche che vengono prese dagli utilizzatori dei bilanci richiedono una **valutazione della capacità dell'impresa di produrre flussi di cassa o equivalenti risorse**, nonché dei tempi e della certezza di generare tali flussi

#### Attenzione!

Il progetto di riforma del Framework avviato dallo IASB ha cambiato la finalità del bilancio (vedi slide successive)

33

## 2. Il Framework IAS del 1989

### Gli utilizzatori del bilancio (attuali e potenziali)

La redazione di un bilancio soddisfa un'esigenza di "comune informazione" per una grande varietà di utilizzatori individuati dal Framework in:

- **investitori**;
- dipendenti;
- finanziatori;
- fornitori ed altri creditori commerciali;
- clienti;
- governi e loro istituzioni;
- pubblico.

Il Framework, precisa che


**"Nonostante le esigenze informative dei citati utilizzatori non possano essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti gli utilizzatori. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio".**

#### Attenzione!

Il progetto di riforma del Framework avviato dallo IASB ha allargato la cerchia dei destinatari del bilancio, includendo anche i **creditori**

34

## 2. Il Framework IAS del 1989



## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010

Nell'Ottobre 2004, IASB e FASB hanno avviato un progetto per la stesura di un **documento comune** proprio sulle premesse di base all'applicazione dei singoli Principi contabili, in modo da rendere uniformi le regole contenute nel Framework dello IASB e quelle contenute negli *Statements of Financial Accounting Concepts* del FASB.

Il documento comune sul Framework si articola in un lungo processo di **otto** fasi, che sono le seguenti:

1. Obiettivi e caratteristiche qualitative (*Objectives and qualitative characteristics*)
2. Definizione delle poste, iscrizione e cancellazione (*Definitions of elements, recognition and derecognition*)
3. Valutazione (*Measurement*)
4. Nozione di *Reporting entity* (*Reporting entity concept*)
5. Estensione dell'informativa societaria, modalità della sua presentazione e sua chiarezza espositiva (*Boundaries of financial reporting, and Presentation and Disclosure*)
6. Scopo e natura del Framework (*Purpose and status of the framework*)
7. Applicazione del Framework alle entità *not-for-profit* (*Application of the framework to not-for-profit entities*)
8. Altre problematiche, se ce ne fossero (*Remaining Issues, if any*)

La prima fase di tale processo è stata portata a termine nel Settembre 2010 con l'emanazione del Conceptual Framework

The Objective of general purpose **financial reporting** forms the foundation of the Conceptual Framework. Other aspects of the Conceptual Framework - a reporting entity concept, the qualitative characteristics of, and the constraint on, useful financial information, elements of financial statements, recognition, measurement, presentation and disclosure - **flow logically** from the objective (Introduzione al 1° capitolo del Conceptual Framework)

Struttura del documento:

- **Introduzione:** (purpose, status and scope)
- **Capitolo 1:** the objective of general purpose financial reporting
- **Capitolo 2:** the reporting entity (to be added)
- **Capitolo 3:** qualitative characteristics of useful financial information
- **Capitolo 4:** the Framework (1989): the remaining text
  - Underling assumption
  - The element of financial statement
  - Recognition of the elements of financial statement
  - Concept of capital and capital maintenance

Nel documento, non si fa più riferimento ai prospetti di bilancio “**financial statements**”, ma al più ampio processo di **financial reporting**

37

Le nuove caratteristiche qualitative del Conceptual Framework

- **caratteristiche qualitative fondamentali** (*fundamental qualitative characteristics*);
  - Significatività/ rilevanza
  - Rappresentazione fedele
- **caratteristiche qualitative migliorative** (*enhancing qualitative characteristics*).
  - Comparabilità
  - Verificabilità
  - Tempestività
  - Comprensibilità

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 3)

Rispetto al FMWK del 1989 sono stati eliminati i seguenti principi:

- a) Prevalenza della sostanza sulla forma → Ridondante: c'è la rappr fedele
- b) Prudenza → Distorsiva (incompabile con la rapp. fedele)
- c) Neutralità → Gli *investors* sono i destinatari privilegiati dell'informativa fin.ria

38

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 4)

Il framework definisce le condizioni ed i criteri per l'iscrizione delle poste contenute in bilancio

<b>Stato Patrimoniale</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Attività</li><li>• Passività</li><li>• Patrimonio Netto</li></ul>	<b>Conto Economico tradizionale</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ricavi</li><li>• Costi</li></ul>
---	--



*Criteri per la rilevazione*


*Elementi per la valutazione*

39

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 4)

### Stato Patrimoniale

- *Un'attività è una risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici.*
- *Una passività è una obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall'impresa di risorse che incorporano benefici economici.*
- *Il patrimonio netto è quello che resta delle attività dell'impresa dopo avere dedotto tutte le passività.*



*L'individuazione delle poste dello stato patrimoniale avviene nel rispetto del principio della **prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica** (substance over form)*


40

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 4)

### Attività

*Un'attività è rilevata in stato patrimoniale quando è probabile che benefici economici futuri affluiranno all'impresa e l'attività ha un costo o un valore che può essere valutato attendibilmente.*

- Risorse **controllate** dall'impresa
- Risultato di **operazioni svolte in passato**
- Capacità di generare **futuri benefici economici**
- Benefici economici **misurabili attendibilmente**



Attività **non rilevabili** in bilancio: *costi di impianto ed ampliamento, spese di pubblicità, spese di ricerca, avviamento generato internamente ... (Rinvio IAS 38)*

Attività che prima non si rilevavano: **derivati plusvalenti!**


41

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 4)

### Passività

*Una passività è rilevata nello stato patrimoniale quando è probabile che un flusso in uscita di risorse che incorporano benefici economici deriverà dall'estinzione di un'obbligazione attuale e l'importo al quale avverrà l'estinzione può essere quantificato attendibilmente.*

- **Obbligazioni attuali** dell'impresa
- **Operazioni svolte in passato**
- Elevata probabilità di generazione di **esborsi monetari futuri**
- Esborsi monetari **misurabili attendibilmente**



Passività **non rilevabili in bilancio**: *passività potenziali, passività remote (Rinvio IAS 37)...*

Passività che prima non si rilevavano: **derivati minusvalenti**

42

Ed i conti d'ordine?

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 4)

I possibili criteri per la valutazione delle attività e delle passività

- Costo storico
- Costo corrente
- Valore di realizzo (estinzione)
- Valore attuale

La nozione di capitale del FMWK

- Sotto il profilo finanziario è l'ammontare del capitale investito al netto dell'indebitamento per cui coincide con il PN
- Sotto il profilo fisico corrisponde alla capacità produttiva dell'entità
- La nozione da adottare dipende dalle aspettative degli utilizzatori del bilancio




43

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 4)

### Il modello di reddito sotteso al bilancio IAS

*La definizione di un obiettivo conoscitivo e l'individuazione dei destinatari del bilancio sono alla base della scelta del modello di determinazione reddito e dei connessi criteri di valutazione dei processi in corso di svolgimento.*



**Modello di  
determinazione del  
reddito "misto"**

Reddito  
realizzato


Reddito  
maturato

**Criteri di valutazione**

Sistema valutativo  
"orientato" al  
fair value

44

## 2. Il Conceptual Framework del Settembre 2010 (Capitolo 4)




**FOCUS: Prime considerazioni sui criteri di valutazione delle poste del bilancio di un intermediario finanziario: il fair value**

### Il fair Value

(IAS 32 - § 11)

*“importo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili”.*



**Fair?** Corretto, giusto, equo, non fuorviante, neutrale, privo di distorsioni, ecc.

Il fair value è il valore di mercato?

Sì, ma solo se esiste un mercato attivo

*Problema strumenti non quotati o quotati su più mercati*

# IFRS 13 «Fair value measurement» in vigore dal 1 gennaio 2013

## Problematiche:

- 1) Esistono diversi *assets*, *liabilities* ed *equity instruments* che, in base ai principi IAS/IFRS, debbono, o possono, essere valutati al *fair value*;
- 2) Le norme relative alla modalità di determinazione del *fair value* sono disperse all'interno dei singoli Principi contabili che ne prevedono l'applicazione;
- 3) Sarebbe quanto mai opportuna l'emanazione di un unico *standard*, che disciplinasse in maniera unitaria come procedere alla determinazione del *fair value*

Prendendo come punto di riferimento lo SFAS 157 del FASB, lo IASB ha pubblicato:

- un *Exposure Draft* nel maggio 2009, dal titolo “*Fair Value Measurement*”;
- un nuovo *Exposure Draft* nel giugno 2010 dal titolo “*Measurement Uncertainty Analysis Disclosure for Fair value Measurements*”;
- il principio IFRS 13 “*fair value measurement*”, il 12 Maggio 2011.

47

## Obiettivi dell'IFRS 13

- definire il *fair value*
- delineare all'interno di un unico principio contabile il quadro di riferimento per la stima del *fair value*
- richiedere alle imprese di rendere note alcune informazioni relative alla stima del *fair value*



Vedi slide successiva

- “Prezzo che sarebbe ricevuto nella vendita di un'attività o la somma da pagare per trasferire una passività, in una normale transazione tra operatori di mercato, alla data in cui la suddetta attività o passività è oggetto di valutazione” (IFRS 13, § 9).

- Si tratta di un exit price, fondato su una nozione market-based.

Tra le novità più significative, è stata estesa a tutte le attività e le passività l'obbligo di disclosure della cd **gerarchia del fair value**, obbligo che riguardava, fino al 2013, i soli strumenti finanziari (IFRS 7)

**Livello 1:** prezzi osservabili

1. prezzi di attività o passività similari negoziate in mercati attivi;
2. prezzi per attività e/o passività identiche a quelle da valutare negoziate in mercati non attivi;
3. altri elementi diversi dai prezzi, osservabili per la data attività o passività, costituiti generalmente da **tassi**, **interessi**, **curve dei rendimenti**, **volatilità implicita** e **credit spreads**.

**Livello 3:** inputs non osservabili



Informazioni da fornire nelle note, relative alla stima del *fair value*

- le tecniche di valutazione del *fair value*, nonché gli *inputs* utilizzati per stimarlo;
- l'effetto sul *risultato economico* dell'utilizzo di "*unobservable inputs*", nell'ipotesi in cui questi *inputs* siano significativi.

### Tecniche market approach

Utilizzano i prezzi e altre informazioni rilevanti desumibili dalle transazioni di mercato di attività, passività e/o gruppi di attività e passività identiche o similari.

### Tecniche income approach

Si basano sul calcolo del valore attuale di **flussi di cassa** oppure di **flussi di reddito** riconducibili alla data attività/passività.

### Tecniche cost approach

Richiedono la stima della somma di denaro necessaria, alla data di valutazione, per rimpiazzare la data attività.

49

Statistiche descrittive relative al fair value degli strumenti finanziari rappresentati nella gerarchia del fair value ai sensi dell'IFRS 7 per il periodo 2009-2011.

	Anni	Percentili									Media	Dev.std.
		1	5	10	25	50	75	90	95	99		
FVAL <sub>1it</sub>	2009	0	0	6	166	1704	12800	75500	133000	31900	24600	62800
	2010	0	7	29	459	2318	14600	73000	150000	347000	26300	67200
	2011	0	5	19	371	2376	15100	87900	153000	277000	25500	60100
FVAL <sub>2it</sub>	2009	0	0	0	74	910	11700	116000	164000	649000	40000	123000
	2010	0	0	2	66	889	9956	122000	195000	679000	41600	127000
	2011	0	0	2	54	1293	16400	170000	278000	797000	51800	151000
FVAL <sub>3it</sub>	2009	0	0	0	1	59	484	7496	15500	34700	2431	7892
	2010	0	0	0	2	71	589	10400	18200	52300	3013	9172
	2011	0	0	0	2	78	549	9158	15500	38400	2590	7896
FVLL <sub>12it</sub>	2009	0	0	0	4	552	10900	110000	181000	679000	40600	124000
	2010	0	0	0	13	989	8931	82000	196000	699000	41200	129000
	2011	0	0	0	17	1286	14100	142000	275000	779000	52000	153000
FVLL <sub>3it</sub>	2009	0	0	0	0	0	17	1329	7249	14700	1015	4341
	2010	0	0	0	0	0	59	3723	10500	34200	1773	7197
	2011	0	0	0	0	0	49	2632	8892	66200	3246	18900

Dati tratti dai bilanci consolidati di 102 gruppi bancari europei quotati

- Quali sono i livelli della gerarchia del FV degli strumenti finanziari che influenzano maggiormente le scelte degli investitori?

50

Il fair value di livello 1 in ogni caso; quello di livello 3 solo se gli users investono in un contesto istituzionale che li protegge e i meccanismi di corporate governance siano buoni

Table del bilancio degli intermediari creditizi dedicate all'informativa sul fair value (PARTE A della Nota integrativa, politiche contabili)

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value	(T)			(T-1)		
	L1	L2	L3	L1	L2	L3
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione						
2. Attività finanziarie valutate al fair value						
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita						
4. Derivati di copertura						
<b>Totale</b>						
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione						
2. Passività finanziarie valutate al fair value						
3. Derivati di copertura						
<b>Totale</b>						

Legenda

L1= Livello 1

L2= Livello 2

L3= Livello 3

	ATTIVITÀ FINANZIARIE				PASSIVITÀ FINANZIARIE			
	detenute per la negoziazione	valutate al fair value	disponibili per la vendita	di copertura	detenute per la negoziazione	valutate al fair value	di copertura	
<b>1. Esistenze iniziali</b>					<b>1. Esistenze iniziali</b>			
<b>2. Aumenti</b>					<b>2. Aumenti</b>			
2.1. Acquisti					2.1. Emissioni			
2.2. Profitti imputati a:					2.2. Perdite imputate a:			
2.2.1. Conto Economico					2.2.1. Conto Economico			
– di cui plusvalenze					– di cui minusvalenze			
2.2.2. Patrimonio netto	X	X			2.2.2. Patrimonio netto	X	X	
2.3. Trasferimenti da altri livelli					2.3. Trasferimenti da altri livelli			
2.4. Altre variazioni in aumento					2.4. Altre variazioni in aumento			
<b>3. Diminuzioni</b>					<b>3. Diminuzioni</b>			
3.1. Vendite					3.1. Rimborsi			
3.2. Rimborsi					3.2. Riacquisti			
3.3. Perdite imputate a:					3.3. Profitti imputati a:			
3.3.1. Conto Economico					3.3.1. Conto Economico			
– di cui minusvalenze					– di cui plusvalenze			
3.3.2. Patrimonio netto	X	X			3.3.2. Patrimonio netto	X	X	
3.4. Trasferimenti ad altri livelli					3.4. Trasferimenti ad altri livelli			
3.5. Altre variazioni in diminuzione					3.5. Altre variazioni in diminuzione			
<b>4. Rimanenze finali</b>					<b>4. Rimanenze finali</b>			